



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" e, in particolare, l'art. 1 comma 19, lett. a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di sport;

VISTO l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 concernente "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)";

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni e in particolare, l'articolo 2, comma 2;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019 concernente il conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio e con il quale all'onorevole Vincenzo SPADAFORA è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 373, della predetta legge 27 dicembre 2011, n. 205, che ha previsto una nuova ed organica riforma della professione di agente sportivo, istituendo il Registro nazionale degli Agenti Sportivi tenuto e regolamentato dal CONI, fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, ai fini dell'iscrizione al medesimo Registro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2018 al n. 761, con il quale si è proceduto a dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 373, della suddetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 10 agosto 2018 e 27 giugno 2019 con i quali sono state apportate modifiche all'art. 12 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 registrati dalla Corte dei Conti rispettivamente il 7 settembre 2018 al n. 1748 e il 9 luglio 2019 al n. 1459;

PRESO ATTO che i titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 afferivano al percorso regolamentato della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), che prevedeva prove di formazione comuni nonché esami di abilitazione standardizzati e cogenti per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nel rispetto di quanto disciplinato anche dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva»;

TENUTO CONTO che con la delibera n. 1649 del Consiglio Nazionale del CONI, in data 29 ottobre 2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento degli agenti sportivi;

PRESO ATTO che con la deliberazione del Presidente del CONI n. 05/05 del 15 gennaio 2020, emessa ai sensi dell'art. 8, comma 11 lett. f) dello Statuto del CONI, sono stati sospesi gli effetti delle modifiche apportate dalla suddetta deliberazione n. 1649 anche in considerazione che sono stati richiesti approfondimenti sull'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nel predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, per la successiva emanazione delle disposizioni attuative da parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali aderenti al professionismo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive di cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

SENTITO il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

DECRETA

Art.1

Il Registro nazionale degli agenti sportivi

È istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.

Art. 2

Requisiti soggettivi

Possono iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi i cittadini italiani di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e che abbiano validamente superato l'esame di abilitazione di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Esame di abilitazione

L'esame di abilitazione si articola in una «prova generale» che si svolge presso il CONI e in una «prova speciale» che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

Art. 4

La prova generale

Il CONI organizza ogni anno almeno due sessioni di prova generale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di aprile e ottobre.

Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo. Il programma d'esame è individuato dal CONI e ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del CONI, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI.

La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del CONI e assicura la presenza di: i) un rappresentante del CONI che la presiede; ii) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche; iii) un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

Art. 5

La prova speciale

Le federazioni sportive nazionali professionistiche organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

Alla prova speciale è ammesso chi abbia validamente superato la prova generale di cui all'articolo 4 e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione sportiva internazionale di riferimento.

Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti. Il programma d'esame è individuato da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica e ha per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale e il regolamento in materia di tesseramenti federale.

La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

(Art. 6)

L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi

Il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove previste dal presente decreto può chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale ha svolto la prova speciale di essere iscritto al Registro federale degli agenti sportivi. La federazione sportiva nazionale professionistica vi provvede entro venti giorni rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, apponendo alla richiesta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro. Il CONI vi provvede entro trenta giorni, salvo si proceda al soccorso istruttorio.

L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, abilita l'agente a operare nell'ambito dell'una o più federazioni sportive nazionali professionistiche presso il cui Registro federale risulta iscritto.

Dietro pagamento del corrispettivo dei costi di emissione, il CONI rilascia a tutti i soggetti iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi un tesserino identificativo con l'indicazione dell'una o più federazioni sportive nazionali professionistiche nel cui ambito l'agente è abilitato a operare, prevedendone l'obbligo di restituzione in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 7

Nullità dell'incarico di cui all'art. 1

Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'articolo 348 del codice penale, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di nullità dell'incarico di cui all'articolo 1.

(Art. 8)

Obbligo di aggiornamento

Gli agenti sportivi hanno l'obbligo di frequentare, per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale, i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

(Art. 9)

Rinnovo annuale dell'iscrizione

Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento degli esami di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, prima della scadenza della durata dell'iscrizione al Registro nazionale, gli agenti presentano a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale intendono continuare a operare per la stagione sportiva successiva, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale degli agenti, nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica. La federazione sportiva nazionale professionistica vi provvede entro venti giorni, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, apponendo alla richiesta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro. Il CONI vi provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, corredata dal citato certificato, salvo si proceda al soccorso istruttorio. In caso di rinnovo nell'ambito di più federazioni sportive nazionali professionistiche, la marca da bollo non è dovuta per le richieste successive.

(Art.10)

Cause di cancellazione dal Registro Nazionale

Sono causa di cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi: i) la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI; ii) il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2; iii) la violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 8; iv) la cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia anche quale articolazione della federazione sportiva internazionale di riferimento, sempre che l'agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra federazione sportiva nazionale professionistica; v) il mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini di cui all'articolo 9 che precede.

(Art. 11)

Gli agenti stabiliti

I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto, possono chiedere alla federazione o alle federazioni nazionali sportive professionistiche italiane nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare, di essere iscritti in apposita sezione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

del Registro federale degli agenti sportivi. Alla richiesta di iscrizione è apposta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro.

Ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, accertato che il richiedente sia abilitato a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto, lo iscrive alla sezione speciale del Registro federale dandone comunicazione al CONI che, svolte le verifiche di propria e competenza, procede entro trenta giorni all'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio.

L'agente stabilito opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciuto in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.

Agli agenti sportivi stabiliti si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nonché il Regolamento CONI.

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l'agente stabilito in regola con gli obblighi di aggiornamento, che abbia esercitato in Italia l'attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare, può domandare l'iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione.

L'esercizio effettivo e regolare dell'attività di agente sportivo, ai sensi del comma precedente, è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale.

Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l'abilitazione.

(Art.12)

Norme finali

I titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e al relativo Registro federale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

I soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano abilitati in tali Paesi a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa federazione. Nell'esercizio della loro attività, devono agire di intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciuto nel Paese di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, nonché utilizzando in ogni documento a loro firma la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell'agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati.

L'istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto.

Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione.

Agli agenti sportivi domiciliati si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nonché il Regolamento CONI.

Ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, ai titoli di agente sportivo conseguiti fuori dall'Unione europea è data la possibilità del riconoscimento professionale attraverso le misure compensative di cui al Regolamento CONI.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo.

Roma, 24 febbraio 2020

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LO SPORT

(Vincenzo Spadafora)

Registrato alla Corte dei Conti reg.ne - Succ. n. 527 -23 marzo 2020